

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1295)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^e Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 luglio 1970 (V. Stampato n. 2130)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 luglio 1970*

Estensione dell'equo indennizzo al personale militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A

e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 2.

L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.

L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.

Art. 3.

Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni			
1ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza (1).</p> <p><i>Minimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza, diminuito del 4 %.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato, diminuito del 4 %.</p>	<p><i>Massimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato, diminuito del 4 %.</p>
2ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 95 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
3ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 78 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
4ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 64 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 64 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 64 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
5ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 47 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 47 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 47 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

(1) Per gli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore il coefficiente di moltiplicazione è di 2,7.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.*

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni			
6ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 30 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 30 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 30 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
7ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 15 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 15 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 15 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
8ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 9 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 9 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 9 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 9 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 9 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 9 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
Per tutte le categorie ivi previste.	<p><i>Massimo</i> - 3 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 3 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 3 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 3 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>